



# M e m o r a n d u m

## concernente i ricorsi contro il rifiuto di rilasciare un permesso di brillamento e di utilizzazione

**Si richiama l'attenzione su questo testo che dev'essere assolutamente letto, dato che non si entra nel merito dei ricorsi che non adempiono ai requisiti sotto indicati!**

### *1. La decisione di interporre ricorso dev'essere ben ponderata*

L'annuncio di non aver superato un esame è sempre amaro. E' pertanto errato inoltrare un ricorso in base ad una disillusione. Prima di decidersi a contestare la decisione di una commissione d'esame riguardante il rifiuto di rilasciare un permesso di brillamento e di utilizzazione, si deve prendere visione della documentazione d'esame. Si tenga conto che le notizie prese dai periti d'esame nel corso degli esami orali non sottostanno al diritto di presa in visione degli atti.

Se si decide di inoltrare un ricorso, dopo aver preso visione dell'incarto e dunque conoscendo i motivi che hanno portato alla decisione negativa, si devono osservare le regole seguenti:

### *2. Termine d'inoltro dei ricorsi*

Il ricorso dev'essere inoltrato in ogni caso entro **30 giorni** dal ricevimento della decisione relativa al non superamento dell'esame. Per definire il termine di ricorso, il giorno in cui si è preso conoscenza della decisione non viene conteggiato ma solo il giorno seguente. Il termine è ritenuto rispettato se il ricorso viene inoltrato per posta l'ultimo dei 30 giorni a disposizione.

Depositato il ricorso viene accordato al ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni per procedere al pagamento dell'anticipo sulle spese (vedi punto 8) come pure per completare eventualmente il ricorso (vedi punto 4).

I termini durante la procedura di ricorso possono essere prorogati soltanto in casi eccezionali. Vacanze o carichi di lavoro **non sono** considerati motivi sufficienti<sup>1</sup>.

### *3. Istanza di ricorso*

I ricorsi devono essere depositati in **due esemplari all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), settore diritto, Effingerstrasse 27, 3003 Berna**. Gli atti di ricorso trasmessi per telefax sono ritenuti depositati a norma di legge se pervengono all'UFFT nei termini fissati e vengono completati in seguito col deposito dell'originale firmato. La trasmissione degli atti per via elettronica (**e-mail**) **non è ammessa**<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> art. 22, 24 cpv. 1, 52 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

<sup>2</sup> vedi cifra 2.

#### 4. *Contenuto e forma dell'atto di ricorso*

La rendiamo inoltre attenta che dall'inizio tutte le allegazioni devono essere **complete, chiare e dettagliate**. Allegazioni tardive non verranno prese in considerazione. L'atto di ricorso deve contenere chiare **conclusioni (istanze)**. La decisione d'esame contestata dev'essere allegata all'atto di ricorso che dovrà portare la firma del ricorrente. Le sue conclusioni devono essere  **motivate** singolarmente indicando in modo razionale e in forma possibilmente breve per quali motivi concreti si vuole confutare la decisione della Commissione d'esame. L'impressione soggettiva che una prestazione d'esame avrebbe dovuto essere valutata in questa o quella materia in modo migliore, oppure apprezzamenti sulla qualità della formazione dispensata o sulle migliori prestazioni fornite durante i corsi di formazione o in altri esami come pure la presunta antipatia da parte dei periti **non sono ritenuti motivi sufficienti per ricorrere**.

Si dovrà rendere credibile **che errori di procedura o arbitrio** abbiano falsato lo svolgimento degli esami o la valutazione degli stessi, oppure si dovrà provare che obiettivamente si è in presenza di uno smaccato errore di valutazione delle prestazioni fornite. L'istanza di ricorso può esaminare soltanto le argomentazioni addotte dal ricorrente.

#### 5. *Procedura*

Allorché un ricorso è stato depositato all'UFFT, al ricorrente viene trasmessa una ricevuta. Se il ricorso soddisfa i requisiti legali e non appena l'anticipo sulle spese (vedi punto 8) è stato pagato, la Commissione d'esame verrà invitata a riesaminare la sua valutazione e le note attribuite tenendo conto delle argomentazioni addotte dal ricorrente.

**Una perizia svolta da periti esterni avviene soltanto in casi eccezionali.**

Non appena la presa di posizione della Commissione d'esame è disponibile, viene portata a conoscenza del ricorrente esortandolo ad apportare, entro i termini fissati, eventuali osservazioni alle argomentazioni della Commissione. Di regola avvenuto questo semplice scambio degli atti si può decidere sul caso.

#### 6. *Facoltà di disamina (riesame) dell'UFFT*

L'istanza di ricorso esamina soltanto al legittimità dell'assegnazione delle note. Essa non può materialmente rivalutare le prestazioni fornite dato che di norma le mancano le necessarie conoscenze specifiche. Per principio l'istanza di ricorso non attribuisce nuove note.

#### 7. *Durata della procedura*

La complessa procedura indicata perentoriamente dalla legge federale sulla procedura amministrativa dura, anche nel migliore dei casi, parecchi mesi. La presa di posizione della Commissione d'esame avviene di regola due o tre mesi dopo la presentazione del ricorso. Per principio concluso lo scambio degli atti, i ricorsi vengono presi in esame in base al loro ordine di entrata. Dato che in molti casi vengono depositati dei ricorsi in maniera avventata e senza alcuna prospettiva di successo, l'UFFT quale istanza d'impugnazione è confrontato con un gran numero di ricorsi. Per questo motivo non si può fare affidamento sul fatto che la decisione in merito ad un ricorso possa avvenire prima del termine d'iscrizione per la sessione d'esame seguente.

#### 8. *Spese processuali*

Con la conferma dell'avvenuto deposito facciamo pervenire ai ricorrenti una cedola di versamento e l'esortazione a pagare **entro 20 giorni l'anticipo sulle spese**<sup>3</sup> previsto dalla legge che ammonta a **Fr. 900.-** a copertura delle presunte spese processuali. Questo importo viene rimborsato se il ricorso è accettato. Se nel corso della procedura il ricorso viene ritirato l'anticipo pagato viene restituito detraendo Fr. 100.- per le spese amministrative. Se al contrario un ricorso termina col rigetto da parte dell'UFFT, si tenga presente che le spese processuali di norma non superano l'anticipo di Fr. 900.-, ragion per cui non bisogna prevedere ulteriori spese processuali.

<sup>3</sup> art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).